



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), 1) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia il rilascio di un parere di congruità ai fini dell'aliquidazione dei compensi professionali relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Art. 2

Presentazione dell'istanza e termine iniziale del procedimento

L'interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza in copia cartacea presso la Segreteria dell'Ordine, corredata di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti comprovanti lo svolgimento delle attività professionali ed allegando, altresì, la nota pro forma di cui si chiede la valutazione di congruità, recante indicazione analitica dello scagione di riferimento e delle varie fasi dell'attività.

L'istanza deve contenere:

il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istante;

le generalità, il codice fiscale, la residenza e l'eventuale indirizzo PEC dell'assistito;

l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il ritenuto valore della stessa;

l'indicazione dell'attività professionale svolta, la durata della stessa e l'importanza delle questioni affrontate, nonché il risultato conseguito;

i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l'istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l'assistito di regolamentazione del compenso;

Al momento del deposito dell'istanza, l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine, per le finalità connesse all'espressione del parere di congruità.

Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza cartacea, l'istante dovrà presentare l'istanza, corredata dai documenti a supporto, anche in formato elettronico, inviando il materiale



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

all'indirizzo PEC dell'Ordine degli Avvocati.

La data di ricezione dell'istanza inviata via PEC all'Ordine costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3

Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell'istanza, la Segreteria forma un fascicolo contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Referente della Commissione insediata per l'espressione dei giudizi di congruità.

Il Referente, ricevuto il fascicolo, provvede - senza indugio e, comunque, non oltre quindici giorni - ad assegnare lo stesso a un Consigliere facente parte della Commissione, secondo i seguenti criteri di rotazione:

si segue l'ordine alfabetico dei componenti la Commissione (ordinati per cognome), nel rispetto delle competenze indicate per ognuno nel foglio allegato.

Il Consigliere incaricato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6 bis della L. 241/90).

Il Consigliere incaricato - tramite la Segreteria dell'Ordine e, ove possibile, via PEC - comunica all'assistito indicato dall'istante e all'istante stesso l'avvio del procedimento amministrativo e il nominativo del Consigliere incaricato, invitando l'assistito a controdedurre - anche a mezzo PEC - nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti del procedimento, previa corresponsione dei diritti di copia.

Il Consigliere incaricato - ove richiesto - convoca le parti avanti il Consiglio dell'Ordine entro 20 (venti) giorni o comunque entro la data del primo Consiglio utile oltre i 20 giorni, per espletare il tentativo di conciliazione.

Art. 4

Tentativo di conciliazione

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consiglio esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consiglio fissa la data di una nuova comparizione.

Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consiglio redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell'intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consiglio ai fini dell'attestazione di avvenuto esperimento del tentativo e del fallimento dello stesso.

Art. 5

Motivazione e comunicazione del provvedimento

Nel termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell'istante.

In caso di rigetto o accoglimento parziale, il parere adottato deve essere motivato.

La comunicazione dell'emissione del provvedimento all'istante è a cura e onere della Segreteria dell'Ordine che vi potrà provvedere a mezzo Racc. A/R o anche a mezzo PEC.

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all'Ordine, a titolo di rimborso spese forfettizzato, una somma pari al 0,50% (zero/cinquanta per cento) dell'importo imponibile richiesto.

Qualora la rinuncia pervenga successivamente alla deliberazione del parere, i diritti di cui all'art. 7 saranno comunque dovuti".

Art. 6

Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'apertura: il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere di congruità. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, comunque per un periodo non superiore a 60 (sessanta)

giorni, per la comunicazione da parte del Consigliere incaricato della sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza così come formulata dal professionista e, comunque, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall'istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Ordine.

La sospensione decorre dalla domanda d'integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo. Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente Regolamento sono sospesi dal 1 al 31 agosto di ogni anno.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

Art. 7 (modificato con delibera 2.5.2022)

Costo del parere e rilascio copie.

Ritiro documenti

Il rilascio del parere all'interessato è subordinato al versamento di un importo pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, inteso quale valore imponibile, escluso il 15%, oltre al rimborso delle spese vive anticipate dall'Ordine quali a titolo meramente esemplificativo, le spese postali, stabilendo in € 10,00 il contributo minimo fisso, qualora l'importo derivante dal calcolo fosse inferiore.

Il pagamento della suddetta cifra conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.

Il controinteressato, alla condizione che il predetto importo sia stato pagato, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, previa corresponsione dei diritti di copia.

Il rilascio di copia del parere è in ogni caso subordinato altresì al rimborso delle spese postali sostenute dall'Ordine. Le spese postali sostenute dall'Ordine, saranno ugualmente dovute anche in caso di tentativo di conciliazione conclusosi con esito positivo.

Per il rilascio di parere su compensi relativi ad attività svolta come difensore d'ufficio dovrà essere comunque corrisposta all'Ordine una somma a titolo di rimborso spese forfettizzata pari allo 0,50% dell'importo imponibile richiesto, stabilendo in € 10,00 il contributo minimo fisso, qualora l'importo derivante dal calcolo fosse inferiore.

Lo stesso importo sarà dovuto per le richieste di opinamento delle parcelle da presentare a corredo della domanda di rimborso delle spese legali sostenute da imputati assolti di cui al D.M. 20 dicembre 2021, per le quali non sarà quindi dovuto dall'avvocato richiedente il contributo ordinario di cui al primo comma del presente articolo.